

Codice A18170

D.D. 8 maggio 2015, n. 1102

L.R. 45/89 e s.m.i.. Intervento per il completamento e l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Vespia nel comune di Castellamonte, presentata dalla AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l. (P. IVA 09164600018).

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

VISTA la documentazione trasmessa dalla AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l. e pervenuta presso il Settore Foreste (prot. n. 25536/A18170), relativa ad un intervento di completamento e l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Vespia - Comune di CASTELLAMONTE (TO);

PRESO ATTO del parere espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 25859/A18130;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l. all'effettuazione di un intervento di completamento e l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Vespia - Comune di CASTELLAMONTE (TO);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) I rifiuti conferibili per il completamento della discarica secondo l'autorizzazione esistente, dovranno essere abbancati tramite superfici orizzontali contestualmente a quelli conferibili nel settore in ampliamento; qualora, anche solo localmente, non fosse rispettata tale modalità di abbancamento, al fine di garantire la stabilità in corrispondenza del piano di separazione fra i vecchi rifiuti e quelli nuovi, dovrà essere interposta una geogriglia lungo l'interfaccia fra vecchi e nuovi rifiuti, aventi le caratteristiche indicate nella tabella 5.2 del documento "Relazione Geotecnica REV 2".

- 2) Al fine di non compromettere la stabilità delle scarpate della discarica nel settore in completamento, il livello del percolato all'interno della discarica non dovrà mai superare il metro e mezzo (previsto nella documentazione progettuale) dal fondo della discarica.
- 3) Gli scavi per la realizzazione dell'argine di contenimento in terra rinforzata previsto nel settore in ampliamento, dovranno essere realizzati in conformità con quanto previsto dalla Tav. 06 "Geologia piano di posa argine" e dal capitolo 7. "Modalità costruttive argine in terra rinforzata", par. 7.1 "Scavi di fondazione" del documento "Relazione Geotecnica REV 2" del quale si richiama, per la sua importanza, l'obbligo di presenza di un geologo in cantiere durante la realizzazione degli scavi. Il piano di fondo scavo dell'argine dovrà essere opportunamente compattato ove non impostato in roccia.
- 4) L'argine di contenimento in terra rinforzata previsto nel settore in ampliamento dovrà essere realizzato in conformità con quanto previsto dagli elaborati di progetto ed in particolare dalla Tav. 02 "Particolari costruttivi argine", dalla Tav. 06 "Geologia piano di posa argine" e dal capitolo 7. "Modalità costruttive argine in terra rinforzata", par. 7.2 "Modalità costruttive del rilevato in terra rinforzata" del documento "Relazione Geotecnica REV 2". Dovranno essere previste idonee prove geotecniche sul materiale che verrà utilizzato sia per la realizzazione della bonifica del piano di posa, che per la realizzazione dell'argine stesso, atte ad assicurare che i materiali utilizzati consentano di ottenere, una volta stesi e rullati, caratteristiche geotecniche congruenti con quelle previste in progetto.
- 5) Dovrà essere previsto il monitoraggio topografico del corpo della discarica come da Tav. 03 "planimetria monitoraggio topografico" e secondo le modalità previste al capitolo 2.9.1 dell'ALL. 4 "Piano di sorveglianza e di controllo REV 4" e con le cadenze indicate ai capitoli 2.9.3 e 2.9.4 dello stesso allegato. Dovrà essere altresì previsto il monitoraggio inclinometrico dell'argine in terra rinforzata secondo le modalità previste al capitolo 2.9.2 dell' ALL. 4 "Piano di sorveglianza e di controllo REV 4" e con la cadenza indicata ai capitoli 2.9.3 e 2.9.4 dello stesso allegato.
- 6) La realizzazione della pista di servizio provvisoria, mediante riporto di materiale ghiaioso a ridosso della scarpata di discarica, prevista nel riquadro "Particolare A* configurazione di esercizio pista di servizio" della Tav. 04 "Particolari costruttivi fondo e copertura", dovrà essere realizzata previa preparazione del terreno d'appoggio mediante scoticatura del terreno superficiale e gradonatura della superficie d'appoggio in leggera contropendenza; la posa del materiale ghiaioso dovrà avvenire in modo da consentire una sufficiente compattazione dello stesso, provvedendo ad un'adeguata bagnatura del materiale ed alla successiva rullatura dello stesso. Nella configurazione finale (rappresentata nel "Particolare A" della Tav. 04 "Particolari costruttivi fondo e copertura"), essendo prevista l'asportazione del materiale ghiaioso e la sostituzione dello stesso con terreno vegetale, dovranno essere previsti opportuni elementi di rinforzo lungo la scarpata (geogriglie grimpanti) e di sostegno alla base della stessa, al fine di garantire un'adeguata stabilità della scarpata stessa e della pista di servizio sovrastante che, come previsto nella Tav. 02, dovrà essere utilizzata solo per il passaggio pedonale.
- 7) Tutte le opere previste per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale, nonché le opere di drenaggio del percolato dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate entro il torrente Malesina come previsto nell'ALL. 14 "Scarico s1 ed s2 sistemazione fondo e sponde" per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare, al momento in cui verrà autorizzato, dovrà inoltre provvedere:

a) ad effettuare il versamento a favore dell'Ente autorizzatore della somma di € 13.868,20 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori (al netto dell'area già autorizzata);

b) ad effettuare direttamente i lavori di rimboschimento di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 45/89.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a del d.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini